



**PARERE MOTIVATO  
n. 127 del 7 ottobre 2015**

**OGGETTO: Comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Variante urbanistica scheda F/64 in località Bigontina.  
Verifica di Assoggettabilità.**

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 ottobre 2015, come da nota di convocazione in data 5 ottobre 2015 ns. prot. gen. 397202/71.03.

**ESAMINATA** la documentazione, sotto elencata, trasmessa dal Comune di Cortina D'Ampezzo - pec acquisita al protocollo regionale al n. 296321 del 17/07/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a procedura di VAS per la Variante urbanistica scheda F/64 in località Bigontina, nel Comune di Cortina d'Ampezzo:

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;

**CONSIDERATO** che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n 309322 del 28/07/2015, un'integrazione di quanto addotto.

**ESAMINATA** la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Cortina d'Ampezzo con pec prot. n. 14153/2015 del 03/08/2015 acquisita al prot. reg. n. 318027 del 03/08/2015 relativamente alla richiesta di integrazioni Vinca.

**CONSIDERATO** Con nota prot n. 311576 del 29/07/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ✓ Arpav Dipartimento di Belluno
- ✓ Provincia di Belluno
- ✓ Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione
- ✓ Azienda Ulss n. 1 Belluno
- ✓ Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- ✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- ✓ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
- ✓ Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno

**CONSIDERATO** che con nota prot n 309322 del 28/07/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

Il Comune di Cortina d'Ampezzo con nota anticipata via e-mail in data 06.10.15 acquisita al ns. prot. gen al n. 299289, ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini sono pervenute n. 2 osservazioni della ditta "Bigontina srl".

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:



- L'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione con pec prot. n. 1929/URB del 05/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 322987 del 06/08/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale rappresenta la necessità che la variante di cui all'oggetto, debba essere subordinata alla coerenza e alla stretta osservanza delle N.A. del Piano Strategico per l'Assetto Idrogeologico del Bacino fiume Piave.
- L'Arpav Dipartimento di Belluno con nota prot. n. 0082203 del 21/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 340295 del 21/08/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale si evidenzia che gli interventi non producono impatti significativi sulle matrici ambientali.

**VISTO** che il Comune di Cortina d'Ampezzo, con nota anticipata via e-mail in data 06.10.15 acquisita al ns. prot. gen al n. 299289, ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini sono pervenute n. 2 osservazioni della ditta "Bigontina srl".

Nella documentazione, trasmessa dal Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), è riportato anche il parere del valutatore che per entrambe le osservazioni evidenzia la pericolosità geologica media P2, dell'ambito di intervento, individuato dalla cartografia del PAI, nel quale l'edificazione è subordinata alle limitazioni previste dalla classe di pericolosità.

Per gli aspetti ambientali di competenza si prende atto del parere espresso dal Valutatore.

**VISTA** l'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale n. 118/2015 (8.09.2015) predisposta dall'ufficio VInCA della Sezione Coordinamento Commissioni - Settore Pianificazione Ambientale -:

"VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relazione tecnica allegata redatte dal dott. for. Luigi Ciotti e dott. for. Michele Carta e trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 318027 del 03/08/2015;

PRESO ATTO che la variante consiste nell'individuazione dell'area ex Olbi, zona di P.R.G. per attrezzature, servizi ed impianti pubblici di interesse generale F, impianti per il gioco e lo sport F-3 e l'intervento consiste:

- nella realizzazione di un pubblico esercizio a servizio della viabilità pedonale e pista ciclabile, per un volume massimo di 500 mc, un solo piano fuori terra senza possibilità di sviluppo in altezza, un piano interrato, parcheggio esterno limitatamente al solo servizio di carico e scarico merci e/o sosta dei mezzi esclusivi del gestore (si esclude parcheggio a servizio del pubblico);
- nella viabilità di accesso autonoma rispetto alla ciclabile pedonale che la affianca ed è a senso unico alternato;



PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alla categoria "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Vipera ammodytes*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate e siano utilizzate per le tutte le opere a verde solamente specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

**PRENDE ATTO**

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

**DICHIARA**

che per la variante urbanistica scheda F/64 in località Bigontina, nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

**PRESCRIVE**

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o



accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Vipera ammodytes*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate e di utilizzare per le tutte le opere a verde solamente specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

2. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Cortina d'Ampezzo, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 7 ottobre 2015, da cui risulta che esaminati gli atti trasmessi dal Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), considera la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Tutto ciò considerato ritiene che, lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP – variante urbanistica scheda F 64 in località Bigontina - non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione , nonché le prescrizioni VInCA.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante urbanistica scheda F/64 in località Bigontina, in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere, sopra riportato, dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione , nonché le prescrizioni VInCA di seguito elencate:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Vipera ammodytes*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate e di utilizzare per le tutte le opere a verde solamente specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;
2. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Cortina d'Ampezzo, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione



di incidenza.”

Considera la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
*(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione Coordinamento*  
*Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)*

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 6 pagine.